



COMUNE DI RIOMAGGIORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

N. 21 DEL 14-10-2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/12/2022, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione 2023, bilancio pluriennale e DUP 2023/2025, piano di investimenti – approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11/3/2023, esecutiva, relativa all’approvazione del PIAO 2023 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18/02/2023, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano della Performance 2023;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il CCNL siglato in data 21/5/2018;
- il CCNL siglato in data 16/11/2022;

Premesso che:

- il Comune di Riomaggiore ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all’anno 2008;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16/11/2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2023 in adeguamento dell’art. 79 CCNL 16/11/2022;

Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17/3/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che, a partire dall’anno

2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31/12/2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16/11/2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 51.099,00**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22/5/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 845,90**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22/5/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 915,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 per **€ 676,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.528,93**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Tenuto conto che:

- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, e adeguate alle

disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € **55.065,03**, di cui € **51.099,00** soggette ai vincoli;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/5/2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **2.405,60**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/5/2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **15.000,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/1/2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per € **1.352,00**;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad € **18.757,60**, di cui € **0,00** soggette ai vincoli;

Visto il comma 6 dell'art 79 che dispone : (LIMITI FONDO 2023) “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017 “ che recita testualmente : “... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. “

Visti inoltre :

- **L'art. 33 comma 2 del DL 34/2019** conv. L. 58/2019 : “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”
- **Il D.M. Funzione Pubblica 17/03/2020(applicabile dal 20/04/2020) e Circ.Dip.Funzione Pubblica 13/05/2020) :** “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero”

rilevato al 31 dicembre 2018” . “ Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni”

Verificato che il numero dei dipendenti in servizio attualmente è di n. 12 unità, mentre il n. dei dipendenti al 31/12/2018 era di n. 08 unità, e che pertanto il limite iniziale del fondo 2016 (FRD2016) deve essere adeguato come di seguito specificato:

- a) **Valore medio pro capite 2018 del fondo e dello stanziamento PO =€ 8.732,28**
- b) **Numero dei dipendenti in più rispetto all'anno 2018=n. 3,5**
- c) **Incremento del limite (axb)=€ 30.562,97**

Dato atto che l'ammontare complessivo del salario accessorio 2016 da non superare ai fini del rispetto del limite ex art 23 comma 2, „determinato dalla somma del FRD e delle risorse di bilancio destinate alle PO, è quindi rideterminato come segue :

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 51.099,00
INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO PO 2016	€ 18.759,21
INCREMENTO FONDO PER INCREMENTO PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.562,97
LIMITE ART 23 COMMA 2	€ 100.421,18

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 è pari ad **€ 85.899,00;**
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 è pari ad **€ 108.622,63;**
- il tetto del salario accessorio 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate) per l'anno 2023 risulta rispettato;

DATO ATTO CHE:

- la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- il Comune di Riomaggiore non ha in ruolo personale di qualifica dirigenziale;
- la quantificazione del fondo non è atto soggetto a contrattazione;

- la circolare RGS Circolare n. 20/2017 evidenzia come i Revisori dei conti debbano certificare anche la costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato;

APPURATO che come da prospetto allegato:

- la costituzione del fondo rispetto i limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- il fondo per il salario accessorio dell'anno 2023 non è di importo superiore a quello dell'anno 2016 ;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del Servizio le funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 tra cui gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

DI QUANTIFICARE il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 79 del C.C.N.F.L. 16/11/2022, da destinare nell'anno 2023 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo complessivo, al lordo delle posizioni organizzative, di **Euro 108.622,63**, di cui:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	55.065,03
Risorse variabili	18.757,60
Risorse P.O. (retribuzione di posizione e di risultato)	34.800,00
T O T A L E	108.622,63

come da tabella allegata sub "A" al presente provvedimento;

DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **28.902,54**;

DI CONFERMARE il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, nell'importo di € 6.000,00;

DI TRASMETTERE copia della presente, per opportuna conoscenza, alle R.S.U. ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente

DI TRASMETTERE copia della presente al Revisore dei Conti dell'Ente ai fini dell'acquisizione della certificazione di competenza.

Il Responsabile
UFFICIO PERSONALE
VALLER PAOLO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate